

Dall'Agencia delle Entrate le regole per gli interpelli sui nuovi investimenti

Con un provvedimento sono stati individuati gli Uffici per la presentazione delle istanze e la verifica dell'applicazione delle risposte rese

/ Gianpaolo VALENTE

L'Agencia delle Entrate ha pubblicato ieri il provvedimento n. 77220/2016 che fissa le regole per la presentazione delle istanze di interpello da parte delle imprese che intendono effettuare **nuovi investimenti** nel territorio dello Stato:

- di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro;
- con ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature.

Il provvedimento, emanato in attuazione del comma 6 dell'art. 2 del DLgs. 147/2015, fa seguito alla pubblicazione del DM 29 aprile 2016 con il quale sono state definite le **modalità applicative** del nuovo istituto e la relativa tempistica per l'ottenimento del parere.

L'istanza di interpello riguarda il trattamento fiscale del piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie pianificate per la sua realizzazione, compresa la valutazione dell'esistenza o meno di un'azienda.

L'istanza può riguardare ogni profilo di fiscalità di competenza dell'Agencia delle Entrate legato al **piano di investimento** e allo svolgimento della conseguente attività economica prevista e quindi anche:

- la valutazione preventiva dell'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione;
- la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive;
- l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

Ai fini della determinazione del **valore dell'investimento**, l'art. 1, comma 2 del DM ha chiarito che occorre tenere in considerazione "tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie all'impresa per l'attuazione del piano di investimento. Nel caso di investimenti realizzati da gruppi di società o raggruppamenti di imprese occorre tenere in considerazione il valore complessivo dell'investimento unitario, dato dalla somma del valore dei singoli investimenti di tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa".

Quanto, invece, alla tempistica per l'ottenimento del parere, l'art. 2 del DLgs. 147/2015 e l'art. 5 del decreto attuativo impongono il termine di **120 giorni** dal ricevimento dell'istanza, prorogabile di ulteriori **90 giorni**, nel caso in cui non sia possibile formulare la risposta sulla base dei documenti allegati o forniti ovvero degli elementi informativi appresi nel corso delle interlocuzioni con l'istante o degli eventuali accessi presso le sedi di svolgimento dell'attività – previa intesa con il contribuente e in tempi concordati – allo scopo di prendere diretta cognizione degli elementi informati-

vi utili ai fini istruttori.

Come sopra accennato, il provvedimento prot. n. 77220/2016 individua ora gli **uffici competenti** alla trattazione delle istanze di interpello e alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese.

Le istanze devono essere presentate alla Direzione centrale normativa dell'Agencia delle Entrate, **Ufficio interpelli nuovi investimenti**. Lo stesso ufficio è competente ad effettuare eventuali interlocuzioni o accessi presso le sedi di svolgimento dell'attività, anche avvalendosi degli Uffici territorialmente competenti in ragione della sede di svolgimento dell'impresa o della stabile organizzazione interessate.

Un discorso a parte va, invece, fatto per i contribuenti che hanno avuto accesso al regime dell'**adempimento collaborativo** di cui agli artt. 3-7 del DLgs. 128/2015. In tal caso, infatti, le istanze devono essere presentate all'Ufficio della Direzione Centrale Accertamento competente per la gestione delle attività relative a tale regime e lo stesso ufficio è competente ad effettuare eventuali accessi e interlocuzioni. Sempreché gli investimenti non siano realizzati da gruppi di società o raggruppamenti di imprese, nel qual caso l'istanza è trattata dalla Direzione centrale normativa, Ufficio interpelli nuovi investimenti, anche se uno o più soggetti partecipanti hanno avuto accesso al regime dell'adempimento collaborativo.

Competente per la **verifica** della **corretta applicazione** delle risposte rese alle istanze di interpello è la Direzione provinciale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente ovvero l'Ufficio grandi contribuenti o l'Ufficio controlli fiscali incardinati presso la Direzione regionale per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro.

Se l'istanza è presentata da un **soggetto non residente** privo di stabile organizzazione in Italia, competente alla verifica delle risposte è la Direzione provinciale ovvero l'Ufficio grandi contribuenti o l'Ufficio controlli fiscali presso la Direzione regionale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale dell'impresa che effettua l'investimento o il cui patrimonio è oggetto dell'investimento.

Se, infine, l'istanza è presentata da contribuenti che hanno avuto accesso al regime dell'**adempimento collaborativo**, competente alla verifica della corretta applicazione del parere reso è la Direzione centrale accertamento, Ufficio cooperative compliance.